

Decreto n. 314.24

Prot. n. 18091

IL RETTORE

- Viste le Leggi sull'Istruzione Universitaria ed in particolare l'art. 6 "Autonomia delle università" della Legge 9 maggio 1989 n. 168;
- Visto lo Statuto dell'Università per Stranieri di Siena emanato con D.R. n. 146 del 15.04.2021 e pubblicato sulla G.U. n. 117 del 18.05.2021, in vigore dal 17.06.2021;
- Visto il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università emanato con D.R. 286/2017 del 25/09/2017;
- Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" (di seguito "Codice");
- Visto che, ai sensi dell'art. 45 "Incentivi alle funzioni tecniche" e dell'allegato I.10 "Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure del suddetto Codice", è previsto che le Stazioni Appaltanti possano attribuire incentivi per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti della Stazione Appaltante nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture;
- Tenuto conto che il nuovo quadro normativo dispone che le singole amministrazioni si regolino, secondo i propri ordinamenti, per predeterminare criteri e modalità di attribuzione degli incentivi per le funzioni tecniche;
- Ritenuto opportuno adottare un nuovo Regolamento che sostituisca il *Regolamento di Ateneo per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.*, emanato con D.R. n. 545 del 27 ottobre 2022, che è stato abrogato con l'entrata in vigore dal 1° aprile 2023 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, divenuto efficace dal 1° luglio 2023;
- Considerato che ANAC, con parere n. 3360/2023, precisa che, nonostante il Codice abbia rimosso l'obbligo per le amministrazioni di ricorrere alla contrattazione decentrata integrativa del personale, l'attribuzione degli incentivi deve essere fatta sempre nel rispetto delle modalità previste dalla contrattazione collettiva e deve essere orientata al principio del risultato, di cui all'art. 1 del Codice;
- Considerato che anche il Consiglio di Stato, nella relazione di accompagnamento al Codice, nel commentare l'art. 1, comma 4 lett. b), specifica che "il risultato rappresenta anche criterio per l'attribuzione e la ripartizione degli incentivi economici, rimandando alla naturale sede della contrattazione collettiva per la concreta individuazione delle modalità operative";
- Ritenuto pertanto opportuno recepire le suddette indicazioni;
- Visto il D.R. n. 674 del 15.11.2021, prot. n. 31273, con il quale è stata nominata la delegazione di parte datoriale dell'Università per Stranieri di Siena costituita dalla direttrice generale, dott.ssa Silvia Tonveronachi e dal dott. Maurizio Ferretta, delegato del rettore alle relazioni sindacali, quest'ultimo nominato con D.R. n. 535/2023 del 10.10.2023;
- Vista la riunione della Contrattazione Decentrata regolarmente convocata con nota prot. 14142 del 02.05.2024 e con all'ordine del giorno l'accordo sul *Regolamento per gli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e ss.mm.ii.*, ed il verbale firmato dalle OO.SS., R.S.U. e dalla parte datoriale in data 08.05.2024 in merito all'approvazione del Regolamento;
- Viste le delibere assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle rispettive sedute del 29 maggio 2024;

DECRETA

l'emanazione del *Regolamento per gli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"* e ss.mm.ii. nel testo allegato che fa parte integrante del presente decreto.

Il presente Regolamento sostituisce il *Regolamento di Ateneo per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.*, emanato con D.R. n. 545 del 27 ottobre 2022.

Il presente Regolamento è pubblicato all'Albo on line e nel sito web dell'Ateneo ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Siena, 6 giugno 2024

IL RETTORE
(f.to prof. Tomaso Montanari)*

La responsabile del procedimento: f.to dott.ssa Silvia Tonveronachi*

La compilatrice: dott.ssa Francesca Bianchi

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse.

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalle norme sull'accessibilità. Il documento originale è a disposizione presso gli uffici della struttura competente.

**Regolamento per gli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023
“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78,
recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” e ss.mm.ii.**

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del Regolamento

1. Il Regolamento disciplina la costituzione e la ripartizione del fondo, di cui all’art. 45, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” (di seguito denominato Codice) e ss.mm.ii., per le funzioni tecniche svolte dal personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo per le attività espletate nell’arco del processo di acquisizione di lavori, servizi e forniture, a fronte della effettiva attività di collaborazione alle stesse, quali, a titolo esemplificativo:
 - a. Responsabile Unico del Progetto (RUP);
 - b. Collaborazione all’attività del RUP e Responsabili del Procedimento nelle varie fasi;
 - c. Programmazione della spesa;
 - d. Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - e. Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - f. Redazione del progetto esecutivo;
 - g. Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - h. Verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 - i. Predisposizione dei documenti di gara;
 - j. Direzione dei Lavori (DL);
 - k. Ufficio di Direzione dei Lavori (Direttore/i Operativo/i - DO, Ispettore/i di cantiere);
 - l. Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - m. Direzione dell’Esecuzione del Contratto (DEC);
 - n. Collaboratori del DEC;
 - o. Collaudo tecnico-amministrativo;
 - p. Regolare esecuzione;
 - q. Verifica di conformità;
 - r. Collaudo statico (ove necessario).
2. Il presente Regolamento è stato oggetto di contrattazione decentrata integrativa conclusa in data 8 maggio 2024.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento trovano applicazione:
 - a. le Leggi e la normativa in materia;
 - b. i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale del comparto Istruzione e Ricerca.
4. Il presente Regolamento stabilisce inoltre i criteri e le modalità per la gestione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi dovuti a fattispecie non conformi alle vigenti norme di legge.

Articolo 2. Ambito di applicazione

1. Il Regolamento si applica alle procedure di lavori, servizi e forniture, comprese quelle che hanno ad oggetto contratti misti. Le procedure relative ai lavori sono disciplinate dal Capo II del presente Regolamento, mentre quelle per i servizi e le forniture sono disciplinate dal Capo III. In caso di contratti misti si applica la disciplina che caratterizza l'oggetto principale dell'appalto, coerentemente a quanto disposto dall'art. 14 del Codice.
2. Le attività oggetto di incentivazione sono quelle previste per la realizzazione di lavori pubblici nonché per l'acquisto di beni e servizi nel caso in cui, in ragione della specificità e complessità della fornitura o del servizio, sia nominato un Direttore dell'Esecuzione del Contratto.
3. L'incentivo è riconosciuto a fronte dello svolgimento di specifiche attività, individuate nell'allegato I.10 all'art. 45 del Codice, espletate nell'arco del processo di realizzazione di un'opera pubblica, servizi o forniture, e/o a fronte della effettiva attività di collaborazione alle stesse.
4. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente Regolamento si applica in relazione a ciascun lotto, sia esso un lotto funzionale, prestazionale o quantitativo, in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture.
5. Il Regolamento si applica anche alle concessioni.
6. Il Regolamento si applica inoltre anche agli appalti affidati per mezzo dello strumento d'Accordo Quadro e dell'adesione alle convenzioni.
7. Negli appalti di lavori i relativi incentivi vanno individuati nel quadro economico di ogni singolo contratto attuativo per mezzo dell'Accordo Quadro in questione. Al RUP dell'Accordo Quadro ed ai suoi collaboratori sarà riconosciuto l'incentivo fino alla fase di affidamento del singolo contratto attuativo, mentre al RUP del contratto attuativo e ai suoi collaboratori, la parte riferita all'esecuzione del singolo contratto attuativo affidato.
8. Negli appalti di servizi e forniture i relativi incentivi vanno individuati nella misura massima potenzialmente incentivabile nel quadro economico dell'Accordo Quadro. A conclusione dell'Accordo Quadro, al RUP dell'Accordo Quadro e ai suoi collaboratori sarà riconosciuto l'incentivo fino alla fase di affidamento dei singoli contratti attuativi affidati per mezzo dell'Accordo Quadro, il cui valore verrà calcolato sulla base della somma degli importi dei servizi o forniture effettivamente ordinati tramite i singoli contratti attuativi; al RUP del contratto attuativo e ai suoi collaboratori sarà riconosciuto l'incentivo sulla parte riferita all'esecuzione del singolo contratto; al DEC dell'Accordo Quadro sarà riconosciuto l'incentivo sulla esecuzione dei singoli contratti attuativi, il cui valore verrà calcolato sulla base della somma degli importi dei servizi o forniture effettivamente ordinati tramite i singoli contratti attuativi.
9. Per i compiti svolti dal personale di una Centrale Unica di Committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, può essere riconosciuta, su richiesta della Centrale Unica di Committenza, una quota parte non superiore ad un quarto dell'incentivo previsto dal comma 2 dell'art. 45 del Codice.
10. In caso di utilizzo di strumenti di acquisto messi a disposizione da una Centrale di Committenza, per i compiti svolti dal personale dell'Università per Stranieri di Siena nell'espletamento del processo di approvvigionamento di lavori, servizi e forniture, è riconosciuta la quota parte dell'incentivo previsto per le attività effettivamente svolte.

Articolo 3. Costituzione e destinazione del Fondo

1. La misura complessiva dell'incentivo, ai sensi dell'art. 45 comma 2 del Codice, è costituita da una somma non superiore al 2% calcolata sull'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento, IVA esclusa. Tale quota non è soggetta a riduzione in funzione del ribasso offerto. Concorrono alla formazione dell'importo posto a base delle procedure di affidamento anche gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
2. Gli oneri relativi alle attività tecniche incentivabili sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa e nel Bilancio di previsione dell'Ateneo.
3. La quota destinata agli incentivi è inserita all'interno del quadro economico di ogni opera o lavoro, servizio e fornitura.
4. La quota pari all'80% delle risorse di cui al comma 1 è l'onere complessivo che l'amministrazione destina al compenso incentivante per il personale ed è costituito dall'ammontare per i dipendenti del compenso lordo, degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ateneo e dall'IRAP.

Tale compenso, per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, è ripartito tra il Responsabile Unico del Progetto e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all'articolo 45, comma 1, del Codice, nonché tra i loro collaboratori, individuati secondo le modalità e i criteri riportati al successivo art. 4 del presente Regolamento.

La restante quota del 20%, escluse le risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è trasferita dalle strutture ad una specifica voce del Bilancio di Ateneo, con apposita variazione di bilancio, per l'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare: a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture; b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa; c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse è in ogni caso utilizzata per l'attività di formazione specialistica e per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi; per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche; per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale. Una parte delle risorse è in ogni caso utilizzata anche per la polizza assicurativa da stipulare ai sensi dell'art. 43, allegato I.7 del D.Lgs. n. 36/2023, per i dipendenti che svolgono attività di verifica della progettazione.

Articolo 4. Destinatari e attività oggetto dell'incentivazione

1. Destinatario del presente Regolamento e degli incentivi per le funzioni tecniche è il solo personale tecnico-amministrativo inquadrato, a tempo indeterminato o determinato, secondo il contratto di lavoro del pubblico impiego. È esclusa la possibilità di nominare e/o incentivare personale docente o ricercatore, co.co.co, assegnisti e altre forme di collaboratori.
2. In relazione alla propria organizzazione il/la Direttore/Direttrice generale, individua con provvedimento il personale tecnico-amministrativo incaricato dello svolgimento delle attività di cui all'art. 1, definendo i ruoli e i compiti.
3. In relazione alle attività assegnate a ogni unità di personale, sono indicati su proposta del RUP i tempi e i termini entro cui devono essere eseguite le singole attività nel rispetto delle disposizioni di legge e degli obiettivi di Ateneo.

4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Eventuali modifiche del personale individuato ai sensi del presente articolo possono essere apportate dal/dalla Direttore/Direttrice generale, con provvedimento motivato tenuto conto delle attività già svolte.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
7. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. Il/La Direttore/Direttrice generale che dispone l'incarico è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.
8. Nel caso in cui alcune delle attività di cui all'articolo 1 siano svolte da personale dirigente, a cui non possono essere corrisposti tali incentivi, le quote ad esso destinate confluiscono nella quota di cui all'art. 3 comma 5.

CAPO II – FONDO PER LAVORI

Articolo 5. Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo per i lavori

1. L'incentivo per i lavori viene erogato per i procedimenti di affidamento per i quali sia stato redatto il progetto e sia stata assunta la determina a contrarre, fatto salvo quanto previsto dall'art. 11, comma 3.
2. Sono esclusi dall'incentivo i lavori di verificata semplicità tecnica e amministrativa individuabili dalla mancanza di una pluralità di professionalità e, nel relativo provvedimento di approvazione, anche solo di una parte dei principali documenti costituenti il progetto esecutivo quali: elaborati grafici, computi metrici estimativi e relazioni.

Articolo 6. Determinazione della percentuale del Fondo e ripartizione tra il personale

1. L'importo effettivo del Fondo è ottenuto applicando l'aliquota del 2% all'importo posto a base della procedura.
2. Il 20% dell'importo del Fondo è utilizzato come descritto all'art. 3 comma 5 del presente Regolamento.
3. Il restante 80% è distribuito tra il personale assegnatario delle attività incentivabili di cui al precedente art. 1, sulla base delle percentuali di seguito riportate:

Attività – Lavori fino a € 150.000,00	PERCENTUALE
Responsabile Unico del progetto (RUP)	20 %
Programmazione della spesa per investimenti	3 %
Collaborazione all'attività del (RUP), quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	10 %
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	4 %
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	6 %
Redazione del progetto esecutivo	6 %
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	3 %
Verifica del progetto ai fini della validazione	5 %
Predisposizione di documenti di gara	6 %
Ufficio Direzione Lavori (DL ed eventuali DO, ispettori di cantiere)	27 %
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	5 %
Attività di collaudo tecnico-amministrativo, regolare esecuzione, collaudo statico (ove necessario)	5 %
TOTALE	100 %

Attività – Lavori da € 150.000,01 fino a €1.500.000,00	PERCENTUALE
Responsabile Unico del Progetto (ed eventuale responsabile di fase)	25 %
Programmazione della spesa per investimenti	3 %
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	10 %
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	5 %
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	6 %
Redazione del progetto esecutivo	4%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	2 %
Verifica del progetto ai fini della validazione	4 %
Predisposizione di documenti di gara	7 %
Ufficio Direzione Lavori (DL ed eventuali DO, ispettori di cantiere)	24 %
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	4 %
Attività di collaudo tecnico-amministrativo, regolare esecuzione, collaudo statico (ove necessario)	6 %
TOTALE	100 %

Attività – Lavori oltre €1.500.000,01	PERCENTUALE
Responsabile Unico del Progetto (ed eventuale responsabile di fase)	30 %
Programmazione della spesa per investimenti	3 %
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	18 %
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	4 %
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	4 %
Redazione del progetto esecutivo	2 %
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	3 %
Verifica del progetto ai fini della validazione	3 %
Predisposizione di documenti di gara	7 %
Ufficio Direzione Lavori (DL ed eventuali DO, ispettori di cantiere)	18 %
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	3 %
Attività di collaudo tecnico-amministrativo, regolare esecuzione, collaudo statico (ove necessario)	5 %
TOTALE	100 %

4. Sono compresi nella ripartizione dell'incentivo i collaboratori - figure professionali operative e di supporto, ognuno con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali necessarie alla programmazione e alla realizzazione/esecuzione dell'opera, lavoro, fornitura o servizio - che, intervenendo nelle diverse fasi del procedimento, contribuiscono allo svolgimento delle attività necessarie e correlate strettamente e funzionalmente alle attività incentivabili, comprese le attività di supporto al RUP.
5. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali relative alle attività tecniche restanti sono assorbite dalla funzione tecnica principale che le ha svolte (ad. es. se non è previsto un DO e/o un ispettore di cantiere, quelle percentuali sono assegnate al DL).
6. Salvo espressa motivazione a firma del/della Direttore/Direttrice generale, in base al principio del risultato, l'incentivo è ridotto:
 - a. del 20% dal momento in cui si certifica tale scostamento, in presenza di ritardi nel completamento dei lavori e/o di aumenti di spesa superiori al 50%;
 - b. del 30% dal momento in cui si certifica tale scostamento, in presenza di ritardi nel completamento dei lavori e/o di aumenti di spesa superiori al 70%.

Articolo 7. Lavori di durata pluriennale

1. Gli incentivi relativi ai lavori di importo tale da non essere inseriti nella Programmazione Triennale dei Lavori sono convenzionalmente trattati in maniera unitaria e liquidati nell'annualità di conclusione.
2. Gli incentivi relativi ai lavori riportati nella Programmazione Triennale dei Lavori possono essere liquidati in maniera frazionata secondo il principio di competenza annuale delle attività svolte.
3. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse Amministrazioni, non possono superare l'importo del trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Per il calcolo dell'incentivo spettante al singolo dipendente nel corso dell'anno si applicherà il criterio della competenza calcolando quanto spettante in relazione alle attività svolte nel corso dell'anno di riferimento. Questo per verificare che l'incentivo spettante nell'anno non superi il già menzionato limite.
4. La liquidazione finale può avvenire solo a seguito dell'effettiva chiusura di tutte le attività tecniche e contabili collegate all'opera.

CAPO III – FONDO PER SERVIZI E FORNITURE

Articolo 8. Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo per servizi e forniture

1. L'incentivo viene erogato per i procedimenti di affidamento per i quali sia stato redatto il progetto e sia stata assunta la determina a contrarre, fatto salvo quanto previsto dall'art. 11, comma 3.
2. Contribuiscono all'accantonamento delle quote di incentivo solo le procedure aventi ad oggetto servizi e forniture per le quali è stato nominato, su proposta del RUP, un Direttore dell'Esecuzione con competenze altamente specialistiche, in ragione della specificità e complessità della fornitura o del servizio nel rispetto della normativa vigente.

3. La specificità e la complessità della fornitura o del servizio devono essere adeguatamente descritte e individuate nel provvedimento di nomina del Direttore dell'Esecuzione nel rispetto dell'Allegato II.14 art. 32 co. 2 del D. Lgs. n. 36/2023.

Articolo 9. Determinazione della percentuale del Fondo e ripartizione tra il personale

1. L'importo effettivo del Fondo è ottenuto applicando l'aliquota del 2% all'importo posto a base della procedura.
2. Il 20% dell'importo del Fondo è utilizzato come descritto all'art. 3 comma 5 del presente Regolamento.

Il restante 80% è distribuito tra il personale assegnatario delle attività incentivabili di cui al precedente art. 1, sulla base delle percentuali di seguito riportate:

ATTIVITÀ	% totale attività	RUP	DEC	COLLABORATOR I dell'attività del RUP (se individuati) o del Responsabile di fase (se nominato)	RESPONSABILE DI FASE (se nominato)	DIRETTORI OPERATIVI e altri COLLABORATOR I all'attività del DEC/ DO (eventuali)
Programmazione della spesa per investimenti	5 %	1 %		3 %	1 %	
Redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica	12,5 %	5 %		5 %	2,5 %	
Attività di gestione tecnico-amministrativa dell'intervento per la fase di progettazione	12,5 %	5 %		5 %	2,5 %	
Predisposizione di documenti di gara	12,5 %	5 %		5%	2,5 %	
Attività di gestione tecnico amministrativa per l'intervento per la fase di affidamento	12,5 %	5 %		5 %	2,5 %	
Attività di direzione dell'esecuzione	22,5 %		12,5 %			10 %
Attività di collaudo tecnico-amministrativo, regolare esecuzione	22,5 %	5%	7,5 %	3,25 %	1,75 %	5 %
TOTALE	100 %	26 %	20 %	26,25 %	12,75 %	15 %

Articolo 10. Servizi e forniture di durata pluriennale

1. Gli incentivi relativi alle forniture sono convenzionalmente trattati in maniera unitaria e liquidati nell'annualità di conclusione.
2. Gli incentivi relativi ai servizi possono essere liquidati in maniera frazionata secondo il principio di competenza annuale delle attività svolte.
3. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse Amministrazioni, non possono superare l'importo del trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Per il calcolo dell'incentivo spettante al singolo dipendente nel corso dell'anno si applicherà il criterio della competenza calcolando quanto spettante in relazione alle attività svolte nel corso dell'anno di riferimento. Questo per verificare che l'incentivo spettante nell'anno non superi il già menzionato limite.
4. La liquidazione finale può avvenire solo a seguito dell'effettiva chiusura di tutte le attività tecniche e contabili collegate al procedimento.

CAPO IV– NORME COMUNI

Articolo 11. Procedure per la liquidazione della quota del Fondo

1. La quantificazione dell'incentivo è effettuata dal RUP per il singolo lavoro, servizio e fornitura, in coerenza con quanto approvato nella fase di assegnazione delle attività, attraverso la compilazione di apposite schede riepilogative al termine di ciascuna attività e previo accertamento e valutazione delle attività effettivamente svolte dal personale coinvolto.
2. Il/La Direttore/Direttrice generale, su proposta dei RUP, adotta annualmente l'atto di liquidazione degli incentivi spettanti al personale, che riporta la medesima tipologia di informazioni contenuta nell'atto di assegnazione delle attività di cui all'art. 5 del presente Regolamento e dà mandato al competente ufficio di procedere al pagamento dei compensi.
3. La liquidazione del compenso può avvenire esclusivamente ad avvenuta ultimazione delle attività cui il compenso si riferisce e in ogni caso non prima della determina a contrarre cui la procedura si riferisce; possono essere liquidate le attività già svolte anche nel caso di procedure annullate per causa di forza maggiore o per decisioni stabilite da atti ufficiali dell'Ateneo e indipendenti dalla Struttura che ne cura l'esecuzione.
4. Per le attività, successive alla determina a contrarre, di durata pluriennale è possibile prevedere liquidazioni dei compensi in acconti proporzionali all'avanzamento dell'attività certificata da documentazione ufficiale o in maniera diversa secondo accordi tra RUP e Direttore/Direttrice generale con l'unico vincolo che si liquidino attività (o parti di esse) già svolte e non si configuri mai alcuna anticipazione.
5. Al personale cessato anticipatamente per motivi che non siano fonte di responsabilità in capo al medesimo, può essere riconosciuta l'attribuzione dell'incentivo a fronte dell'attività medio tempore svolta, secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
6. Gli incentivi complessivamente corrisposti al singolo dipendente, anche da diverse Amministrazioni, non possono superare l'importo del corrispondente trattamento economico complessivo annuo lordo del dipendente (comprensivo del trattamento accessorio). Sono fatte salve eventuali modifiche alla disposizione normativa che prevede questo limite. Nel caso

l'Amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto, tale limite è incrementato del 15% secondo le attuali disposizioni di legge.

7. Il controllo del limite di cui al comma precedente è effettuato dall'Area dell'Amministrazione generale competente per il pagamento del trattamento economico del personale; le quote eccedenti il limite sono recuperate mediante trattenuta sulla retribuzione e incrementano il fondo di cui all' art. 3 comma 5 del presente Regolamento.
8. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti ad attività non svolte dai dipendenti potenziali destinatari del fondo, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, ovvero prive del già menzionato accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al precedente art. 3 comma 5 del presente Regolamento.
9. In caso di attività svolta da personale interno con l'ausilio di personale esterno all'ente, la percentuale del compenso per i dipendenti interni è calcolata tenendo conto anche dell'apporto della figura esterna con la quota teoricamente a questa spettante.
10. Con l'atto col quale è disposto il compenso devono essere eventualmente applicate le quote di riduzione per ritardi o inadempienze.

Articolo 12. Termini per lo svolgimento delle attività

1. Nel provvedimento con cui sono assegnate le attività di cui all'art. 1 devono essere indicati, su proposta del RUP, i termini entro cui devono essere eseguite le singole attività nel rispetto delle disposizioni di legge.

Articolo 13. Violazione degli obblighi di Legge o di Regolamento

1. Il personale destinatario dell'incentivo che violi gli obblighi previsti dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 45 del Codice.

CAPO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 14 - Entrata in vigore del regolamento e disciplina transitoria

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e si applica alle procedure avviate dopo il 1° luglio 2023, data di entrata in vigore del Codice, utilizzando le somme già accantonate allo scopo nel quadro economico riguardante il singolo lavoro, servizio e fornitura. Si intende come avviata una procedura per la quale è almeno in corso la progettazione esecutiva. Per le procedure avviate prima del 1° luglio 2023, per le attività già concluse a tale data, si applicano le previsioni di Legge e regolamentari all'epoca vigenti.
2. Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice e fino alla data di approvazione del presente Regolamento, sarà quindi possibile procedere alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento, solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico e comunque nel rispetto dei limiti di legge.
3. Nel caso in cui successive disposizioni di legge o contrattuali introducano o modifichino gli attuali vincoli di spesa del personale, in sede di contrattazione integrativa, possono determinarsi tetti o limiti (complessivi e/o individuali) agli incentivi per le funzioni tecniche. Ove le limitazioni

complessive del fondo non consentano l'utilizzo in misura intera dell'importo accantonato, i compensi da corrispondere in applicazione delle disposizioni del presente Regolamento sono ridotti proporzionalmente.

4. I nominativi dei dipendenti coinvolti in ciascuna procedura incentivabile con l'indicazione delle attività assegnate e dell'importo dell'incentivo previsto in fase di programmazione nonché gli importi effettivamente liquidati a ciascun dipendente a seguito dello svolgimento delle attività sono resi accessibili annualmente al personale mediante la pubblicazione sulla intranet di Ateneo e trasmessi alle Parti sindacali a titolo di informazione.
5. Per tutto quanto non previsto o specificato nel presente Regolamento si fa rinvio al D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.
6. Il Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni è abrogato dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.